375. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 18 giugno 1998	3
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	3
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (Trasmissione di un documento)	5
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6
Atti di controllo e di indirizzo	6
Disegno di legge S. 130-160-445-1697-2545 (approvato dal Senato) **n. 4626**	7
(Sezione 1 – Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	7, 14
(Sezione 2 – Articolo 4)	17
(Sezione 3 – Articolo 5)	17
(Sezione 4 – Articolo 6)	17
(Sezione 5 – Articolo 7 ed emendamento)	17, 18
(Sezione 6 – Articolo 8)	18
(Sezione 7 – Articolo 9)	18
(Sezione 8 – Ordini del giorno)	19
Interpellanze urgenti	20
(Sezione 1 – Prodotti naturali fitosanitari)	20
(Sezione 2 – Riparto dei fondi per la ricostruzione post-sismica in Campania e Basilicata)	21
(Sezione 3 – Riduzione dei tassi di interesse per l'acquisto della prima casa)	21
(Sezione 4 – Stabilimento O.P. Computers di Scarmagno)	22
(Sezione 5 – Decisioni della Telecom in ordine al progetto Socrate, al Dect ed alla politica tariffaria)	23
(Sezione 6 – Incidente occorso alla motonave Clodia sulla linea Genova-Porto Torres)	25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 giugno 1998.

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Rivera, Rosso, Sales, Sinisi, Soriero, Stradella, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 giugno 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MALAVENDA: « Norme per garantire l'accesso al "riscatto graduale e sociale" degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la stabilità e la sicurezza dell'abitazione » (4997);

URSO: « Istituzione dell'Agenzia di Stato per la sicurezza aeronautica » (4998);

CONTENTO ed altri: « Istituzione del marchio "*Made in Italy*" per la tutela della qualità dei prodotti italiani » (4999);

AMORUSO e BUTTI: « Agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privata » (5000);

PECORARO SCANIO: « Agevolazioni fiscali a favore dei produttori agricoli » (5001).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

BOSELLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito "Tangentopoli" » (4987) *Parere delle Commissioni II e V;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 3239. — « Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4961) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII;*

XI Commissione (Lavoro):

PIVETTI: « Ripristino della "Festa della Repubblica e dell'unità nazionale" » (4736) *Parere delle Commissioni I e V.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla I Commissione permanente (Affari costìtuzionali), è deferita, in sede referente, alla VI Commissione permanente (Finanze), per consentirne l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, con i progetti di legge nn. 4818, 324, 2818 e 4546, vertenti sulla stessa materia:

TERESIO DELFINO: « Carta dei diritti del contribuente » (1354) — *Parere delle Commissioni I e II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XI.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 195 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 543), con lettera in data 3 giugno 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, lettera *d)*, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

n. 196 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 544), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 41 e 116 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine.

n. 197 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 545), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Cotte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 198 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 546), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 14 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

n. 199 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 547), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 200 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 548), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal medesimo tribunale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 211 del 20 maggio 1998 (doc. VII, n. 549), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge

23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze, con la prima delle ordinanze in epigrafe;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, con la seconda delle ordinanze in epigrafe nonché del medesimo articolo 2, comma 1, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, dalla stessa commissione tributaria, con la già menzionata ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti in materia:

I Commissione (doc. VII, n. 543);

II Commissione (doc. VII, n. 545);

VI Commissione (doc. VII, nn. 546, 549);

VIII Commissione (doc. VII, n. 544);

IX Commissione (doc. VII, n. 547);

XI Commissione (doc. VII, n. 548).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera dal 9 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea BONO ed altri n. 6/00034, concernente le attività di contrasto dei fenomeni relativi allo sfruttamento sessuale dei minori anche tramite la rete telematica Internet, approvata nella seduta dell'Assemblea del 12 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente in materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno con lettera del 15 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ALBANESE ed altri n. 9/1894/3, concernente l'inquadramento ed il trattamento economico degli ispettori superiori della polizia e dei marescialli aiutanti delle forze ad ordinamento militare, accolto dal Governo, nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione I (Affari costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio e Interni), competente in materia.

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funziona-

mento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, con lettera in data 17 giugno 1998, ha trasmesso il primo documento approvato dal Comitato nella seduta dell'8 ottobre 1997 e il documento conclusivo approvato dal Comitato nella seduta del 16 giugno 1998 relativi all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (doc. XVII-*bis,* n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 17 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b),* del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 agosto 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 130-160-445-1697-2545 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI (APPROVATO DAL SENATO) *(4626)*

(A.C. 4626 – sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« CAPO I. — DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

ART. 29. — *1.* L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 29-*bis*. — *1.* Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter*;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, psicologica, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di

ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

ART. 30. — *1.* Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter*.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

ART. 31. — *1.* Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter*.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera *a)*, il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere *b), d), e), f)* ed *h)* del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma 1 dell'articolo 39-*quater*;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

ART. 32. — *1.* La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h)*, rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

ART. 33. — *1.* Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato

per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiorne interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-*bis*, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

ART. 34. — *1.* Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

ART. 35. — *1.* L'adozione pronunziata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore e, se sussiste la certificazione di conformità alla Convenzione e l'autorizzazione prevista dalla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come

affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento per un periodo non superiore ad un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, secondo la valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

ART. 36. — *1.* L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *h)*.

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera *e)*.

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.

ART. 37. — *1.* Le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia di origine e sulle esperienze di vita dell'adot-

tando sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale o all'adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per minorenni ai sensi dell'articolo 28. L'autorizzazione, in ogni caso, non può essere concessa:

a) se i genitori naturali abbiano dichiarato di non volere essere nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi;

b) se, fuori dei casi previsti alla lettera *a)*, l'autorità straniera competente, consultata in merito, dichiari che l'informazione può provocare grave turbamento all'equilibrio sociale e psicologico dei genitori naturali.

ART. 37-*bis*. — *1.* Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

ART. 38. — *1.* Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

ART. 39. — *1.* La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-*ter*, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-*ter*.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

ART. 39-*bis*. — *1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-*ter* e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 2.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

ART. 39-*ter*. — *1.* Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *c)*, e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

ART. 39-*quater*. — *1.* Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso 37 con il seguente:

ART. 37.

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

3. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. 3. Corsini, Cananzi, Lucà, Novelli, Jervolino Russo, Gambale.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE 3. 25.

Al comma 2 dell'emendamento 3.25 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In ogni caso, al raggiungimento della maggiore età, l'adottato può accedere alle informazioni di cui al comma 3. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno

solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

5. Il diritto di accesso alle informazioni di cui al comma 4 spetta anche ai genitori adottivi che esercitino la potestà genitoriale, solo se sussistono gravi e comprovati motivi e previa autorizzazione del tribunale per i minorenni.

0. 3. 25. 1. Fei, Selva, Niccolini, Neri.

All'emendamento 3. 25, sopprimere il comma 4.

0. 3. 25. 2. Grimaldi, Valpiana, Nardini, Maura Cossutta.

All'emendamento 3. 25, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sulla richiesta dell'adottato, una volta raggiunta la maggiore età, di conoscere per gravi e comprovati motivi le informazioni di cui al comma 3 decide caso per caso, in relazione alle ripercussioni relative all'equilibrio psico-fisico dell'adottato, il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36, sentito il parere della commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato all'atto della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

0. 3. 25. 3. Grimaldi, Valpiana, Nardini, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire il capoverso 37 con il seguente:

1. Successivamente all'adozione, la commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, su autorizzazione del tribunale dei minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L'adottato maggiore di età può accedere alle informazioni concernenti i genitori naturali con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di comprovati motivi e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dell'adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

4. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

3. 25. *(Nuova formulazione).* Le Commissioni.

Al comma 1, capoverso 37, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

3. 6. Garra.

Al comma 1, capoverso 37, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. In ogni caso dopo il compimento del 25° anno di età, l'adottato può accedere alle informazioni relative alla sua pre-

gressa anamnesi medica ed eventualmente ai genitori di origine, fermo restando il consenso espresso da parte di ogni genitore di origine all'accesso dei propri dati personali.

3. 19. Fei, Marino.

Al comma 1, capoverso 37, sopprimere il quarto comma.

***3. 4.** Corsini, Cananzi, Lucà, Novelli, Jervolino Russo, Gambale, Lumia.

Al comma 1, capoverso 37, sopprimere il quarto comma.

***3. 5.** Garra.

Al comma 1, capoverso 38, comma 3, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* due anni.

3. 15. Fei, Marino.

Al comma 1, capoverso 38, comma 4, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* quattro anni.

3. 16. Fei, Marino.

Al comma 1, capoverso articolo 39, lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui al successivo articolo 39-*bis*.

3. 20. Governo.

*Al comma 1, capoverso 39-*bis*, comma 2, sostituire le parole:* articolo 31, comma 2, *aggiungere le seguenti:* articolo 31, comma 3.

3. 23. Le Commissioni.

*Al comma 1, capoverso 39-*ter, *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa distribuita equamente sul territorio in almeno 3 regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che sia gestita da associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro; avere una sede legale e una struttura operativa per l'assistenza e la formazione in Italia; contare con collaboratori responsabili incaricati all'estero e accreditati presso le autorità centrali straniera e italiana; garantire che il personale esperto sia possesso di titoli professionali e che si occupi dell'adeguata formazione della coppia e dell'eventuale sostegno psicologico; dimostrare di avere un'effettiva organizzazione logistica in grado di dare assistenza legale all'estero agli interessati, per lo svolgimento delle procedure di adozione e responsabile della trasmissione dei documenti, nonché del pagamento dei costi da sostenere in Italia e all'estero per la procedura di adozione; essere in grado di trasmettere tempestivamente al giudice straniero le relazioni degli enti psico-socio-assistenziali sulla coppia aspirante all'adozione. Le organizzazioni dovrebbero inoltre seguire l'*iter* post-adottivo inviando relazioni periodiche sul decorso dell'adozione, fino al momento della dichiarazione di efficacia della stessa, ottenendo preventivamente il consenso della coppia, in base agli accordi presi con il Tribunale o l'ente estero competente.

3. 18. Fei, Marino.

*Al comma 1, capoverso 39-*ter, *comma 1, sostituire la lettera* c), *con la seguente:*

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa distribuita equamente sul territorio in almeno tre regioni e province autonome di Trento e Bolzano e degli accreditamenti presso autorità centrali straniera e italiana; il personale addetto deve essere in possesso di titoli professionali adeguati in grado di garantire il sostegno psicologico e l'appoggio logistico agli interessati, anche nello svolgimento delle procedure di adozione.

3. 17. Fei, Marino.

(A.C. 4626 – sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

« *l*-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

(A.C. 4626 – sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge ».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato ».

(A.C. 4626 – sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 72-*bis*. — *1.* Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *c)*, è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo ».

(A.C. 4626 – sezione 5)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca delle medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: relative qualifiche *sino alla fine del comma con le seguenti:* relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'albo degli enti autorizzati.

7. 1. Fei, Marino.

(A.C. 4626 – sezione 6)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni a contenuto sostanziale di cui agli articoli 3 e 4 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 4626 – sezione 7)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4626 – sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che con il disegno di legge in esame sono state apportate modifiche alla legge n. 184 del 1983;

rilevato che tali modifiche hanno alterato l'equilibrio delle norme contenute nella citata legge n. 184;

constatato che la vigente legislazione italiana in materia di adozione risulta difforme rispetto alla normativa internazionale oggetto della ratifica, soprattutto per la parte concernente il diritto dell'adottato a conoscere le informazioni relative alla sua origine;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per una sollecita revisione della legge n. 184 del 1983;

ad agevolare un rapido *iter* parlamentare del provvedimento di revisione di tale legge.

9/4626/1 *(Nuova formulazione)* Serafini, Bartolich, Saonara.

La Camera,

impegna il Governo

a emanare un regolamento che, con l'obiettivo di dare a tutti stesse condizioni di partenza, imponga a tutti gli enti la richiesta di autorizzazione, anche se già concessa sulla base della normativa precedente.

9/4626/2 Fei.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Prodotti naturali fitosanitari)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche agricole, per sapere – premesso che:

il 3 luglio 1997 i parlamentari verdi presentarono un emendamento alla legge comunitaria 95/97, A.C. n. 3838 (25. 01) proposto per sanare una grave situazione di paradossale illegalità che si era creata nel settore dell'agricoltura biologica;

l'emendamento, sollecitato oltre che dai soggetti operanti in agricoltura biologica, anche dalle regioni e dalle associazioni del metodo ecocompatibile di cui al Reg. (CEE) 2092/91, disponeva una nuova disciplina di alcuni prodotti naturali classificati come fitosanitari, da sempre utilizzati dall'agricoltura, ma divenuti, in base al decreto legislativo n. 194 del 1995, fitofarmaci soggetti ad autorizzazione commerciale;

la Commissione agricoltura della Camera il 7 luglio 1997 approvò l'emendamento;

la Commissione politiche dell'Unione europea, prima, e l'Assemblea, poi, respinsero il citato emendamento per opposizione del Governo;

il 21 aprile 1998 il Governo ha accettato come raccomandazione l'ordine del giorno (n. 9.3838.1), sottoscritto dai parlamentari verdi, che riprendeva le disposizioni contenute nel citato emendamento alla legge comunitaria 95/97;

il 23 aprile 1998 la Commissione agricoltura ha vincolato il parere positivo allo schema di decreto legislativo sul contenimento dei costi in agricoltura all'adozione da parte del Governo di un decreto volto a ridisciplinare la materia dei prodotti naturali fitosanitari per non penalizzare gli agricoltori biologici;

il Consiglio dei ministri del 28 aprile 1998 non ha accolto la richiesta della Commissione;

il 29 aprile 1998 il gruppo dei verdi ha presentato la proposta di legge n. 1839 per ridisciplinare l'uso dei fitofarmaci biologici in agricoltura;

una circolare del Ministro per le politiche agricole appena predisposta affronta la stessa problematica, ma è in assoluto contrasto sia con il parere della Commissione agricoltura, sia con l'ordine del giorno accolto dal Governo il 21 aprile 1998, imponendo la registrazione dei fitofarmaci da cui, invece, viene richiesta la deroga rispetto al decreto legislativo n. 194 del 1995;

in Commissione agricoltura, il 28 maggio 1998, alcuni parlamentari hanno chiesto al Governo di revocare o almeno rivedere la citata circolare;

non si comprende come il Ministero per le politiche agricole abbia affrontato in modo esclusivo una materia che è di competenza del Ministero della sanità –:

per quali ragioni il Ministro per le politiche agricole abbia prodotto tale circolare e quali funzionari abbiano preso l'iniziativa di predisporre un atto in evi-

dente contrasto con gli indirizzi del Parlamento, nonché con gli impegni assunti dal Governo quando questo ha accolto l'ordine del giorno 9.3838.1 dei parlamentari verdi;

se il Ministro per le politiche agricole non intenda revocare immediatamente la citata circolare e predisporre invece un provvedimento che finalmente dia seguito all'ordine del giorno accolto nell'Aula della Camera dei deputati e raccolga le sollecitazioni venute anche dalle regioni.

(2-01165) « Paissan, Pecoraro Scanio, Turroni, Procacci, Dalla Chiesa, Cento, Boato, Galletti, Gardiol, Leccese ».

(29 maggio 1998).

(Sezione 2 – Riparto dei fondi per la ricostruzione post-sismica in Campania e Basilicata)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

con deliberazione del Cipe in data 25 settembre 1997 – punto 4 – è stata disposta la ripartizione in via programmatica di parte dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

esiste una situazione di oggettiva difficoltà nell'opera di ricostruzione nelle zone della Campania e della Basilicata, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 a causa della inadeguatezza dei flussi finanziari;

bisogna considerare le situazioni dei comuni con maggiori danni e le oggettive esigenze sussistenti nei comuni ove la ricostruzione si effettua con il trasferimento dei centri abitati in altro sito con conseguenti specifici oneri a differenza di altri comuni (spesa per indennizzo di esproppriazione delle aree per il nuovo insediamento, opere di urbanizzazione primaria *ex novo,* ricostruzione abitativa totale, opere di pubblico interesse, infrastrutture a servizio delle aree per il trasferimento delle attività produttive, raccordi stradali con la preesistente viabilità);

è stata rilevata l'urgenza dell'adozione di provvedimenti per garantire la continuità dell'opera di ricostruzione –:

quali adempimenti intenda adottare affinché sia provveduto, da parte del Cipe e con la sollecitudine che la situazione richiede, in ordine a quanto in seguito specificato:

a) riparto dei fondi assegnati in via programmatica con la deliberazione dello stesso Cipe in data 25 settembre 1997, punto 4, tenendo conto delle situazioni dei comuni con maggiori esigenze, con specifico riguardo a quelli ove la ricostruzione si effettua con il trasferimento dei centri abitati in altro sito, per i motivi oggettivi succitati;

b) assegnazione in via programmatica ed ulteriore riparto, tenendo conto delle situazioni di maggiori esigenze di cui alla precedente lettera *a),* della residua disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

(2-01187) « Bressa, Mario Pepe ».

(10 giugno 1998).

(Sezione 3 – Riduzione dei tassi di interesse per l'acquisto della prima casa)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri ha ripetutamente affermato che i sacrifici

imposti agli italiani dal patto di stabilità saranno compensati con il raggiungimento di più bassi livelli del tasso di interesse, con il traguardo del 5 per cento per consentire l'acquisto della casa;

il sottosegretario di Stato per il Tesoro, onorevole Pinza, in risposta alla interpellanza n. 2/01067 ha sottolineato che « l'indicazione del Presidente del Consiglio – che era stata accolta con un certo scetticismo nella prima fase – ha avuto una serie di controprove pratiche e non passa giorno senza che altri istituti si aggiungano alla lista di quelli che ipotizzano non solo mutui al 5 per cento, ma anche al di sotto di questo tasso »;

su sollecitazione parlamentare sono state avviate iniziative per favorire la rinegoziazione dei mutui, conservando per i sottoscrittori le facilitazioni fiscali originarie dei mutui;

la legge 18 dicembre 1986, n. 891, definita anche legge Goria, prevede agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dei lavoratori dipendenti nelle aree ad alta tensione abitativa;

all'articolo 5 della stessa legge si prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento o per la continuazione del pagamento delle rate residue al tasso costante del 13 per cento;

in conseguenza degli articoli 2 e 3 della stessa legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 27 aprile 1998, ha provveduto a rideterminare il tasso di interesse per i mutui prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nella misura del 9,20 per cento, nulla disponendo in relazione al tasso di cui all'articolo 5 della legge –:

se non ritenga palesemente contraddittoria tale misura, che ha fissato un livello di tasso di interesse che risulta quasi doppio rispetto al tasso ufficiale di sconto e al livello dei titoli di Stato a medio e lungo termine, fissati, rispettivamente, al 5 per cento e al 5,2 per cento, in considerazione della generale riduzione dei tassi di interesse praticati dalle aziende bancarie sia interne che internazionali per i mutui prima casa;

se non ritenga di intervenire urgentemente per rimuovere tale grave ingiusta situazione, stante l'assenza di qualsiasi rideterminazione nel decreto ministeriale del 27 aprile 1998 per quanto attiene al citato articolo 5 della legge n. 891/1986.

(2-01191) « Cardinale, Acierno, Manzione, Teresio Delfino, Volontè, Cavanna Scirea, Pagano, Di Nardo, Fabris, Marinacci ».

(11 giugno 1998).

(Sezione 4 – Stabilimento O.P. Computers di Scarmagno)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere:

se sia a conoscenza:

della grave situazione che si è creata nel Canavese (in provincia di Torino) e precisamente a Scarmagno, dove è collocato lo stabilimento della società O.P. Computers – l'unica (si sottolinea unica) impresa italiana che produce *personal computers;*

che tale società è di proprietà per il 19 per cento della Olivetti *holding* SpA di Ivrea e per l'81 per cento della società Centenary, a sua volta controllata da un uomo d'affari angloamericano, Edwards Gottesman, attraverso la Piedmont International;

che alla creazione di questa nuova società avrebbero dovuto concorrere le società finanziarie Itainvest, Arca e Sofipa, le quali si ritirarono improvvisamente dall'operazione per ragioni mai chiarite;

che la Olivetti *holding* di Ivrea trasferì alla medesima società O.P. Computers circa 1.200 persone, attraverso la cessione del loro rapporto di lavoro;

che tale operazione fu ritenuta nulla dal Pretore di Ivrea, il quale, con sentenza n. 551/96, dichiarò tuttora esistente il rapporto di lavoro di un dipendente della *holding* Olivetti che aveva ricorso contro la cessione del suo contratto alla O.P. Computers, e ordinò quindi alla stessa *holding* Olivetti di riassumere l'interessato;

che nei giorni scorsi 450 dipendenti della società (e quindi oltre un terzo dell'organico) hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della applicazione nei loro confronti della Cassa Integrazione guadagni;

che questa decisione ha provocato una fortissima reazione in tutto il Canavese e manifestazioni pubbliche che continuano in questi giorni;

cosa intenda fare per evitare che lo stabilimento di Scarmagno venga progressivamente ridotto alla inattività, sottraendo così al Paese l'unica produzione di *personal computers* e danneggiando in modo pesante la situazione di tutta la zona, già particolarmente colpita;

come ritenga spiegabile che una produzione già collaudata, che porta un nome commercialmente importante, possa scomparire proprio mentre aumenta, in Italia e nel mondo, il suo mercato.

(2-01194) « Diliberto, Nesi ».

(12 giugno 1998).

(Sezione 5 – Decisioni della Telecom in ordine al progetto Socrate, al Dect ed alla politica tariffaria)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

nel mese di gennaio 1998 si apprese della decisione presa dalla Telecom Italia spa di interrompere il programma « Socrate », ossia la cablatura con cavi in fibra ottica per collegare, entro il 1998, le abitazioni di 10 milioni di italiani;

tale progetto era stato lanciato nel 1995 da parte dell'allora Gruppo Stet e posto in opera da Telecom Italia spa, prevedendo entro il corrente anno l'investimento di 13 mila miliardi;

tale programma ha mobilitato, in sede di realizzazione, consorzi di imprese appaltanti e numerose imprese subappaltanti, impegnando operatori grandi, medi e piccoli, in un programma che ha richiesto da ciascuno ingenti investimenti e cambiamenti delle strutture delle singole imprese;

si apprese che, in relazione alla decisione presa, sarebbero stati al massimo 2 milioni gli italiani collegabili attraverso le fibre ottiche, mentre gli altri sarebbero stati collegati attraverso la rete già esistente, quella del cosiddetto « doppino di rame », secondo la tecnica Adsl basata sulla compressione dei segnali;

non si tratta di un cambiamento dovuto a una evoluzione delle tecnologie successiva alla decisione della cablatura in fibre ottiche, perché la tecnica Adsl era ben nota anche in precedenza e, comunque, resta tuttora più complessa e più costosa e per di più con margini di non costanza nella chiarezza dei segnali trasmessi;

la Telecom continua ad essere in sostanza il gestore unico della rete fissa telefonica italiana secondo le regole della concessione in vigore e l'apertura della gestione della rete fissa ad altri soggetti non può essere prevista in tempi brevi, stante anche le incertezze dell'attuale politica governativa nelle telecomunicazioni;

pertanto, la responsabilità per tutte le decisioni strategiche ed operative assunte dalla Telecom resta in capo al Ministero delle comunicazioni in maniera diretta, sia sul piano giuridico sia su quello politico;

la Telecom ha investito ingenti risorse, più di 1000 miliardi, per realizzare il Dect, un telefono mobile collegato alla rete fissa che consente di effettuare telefonate a costi molto più contenuti rispetto alle tariffe dei telefoni cellulari Tim ed Omnitel;

il progetto Dect ha avuto una difficile gestazione per via dell'ostracismo di Tim, che vedrebbe ridotte le proprie entrate dalla diffusione di un più conveniente telefono mobile collegato alla rete fissa;

la Telecom ha impiantato antenne in tutta Italia per fornire il servizio Dect;

è stata avviata la campagna di abbonamenti al servizio Dect con il sostegno di una vistosa e costosa campagna pubblicitaria;

nulla si sa più del Dect e del destino di chi ha sottoscritto abbonamenti, né si hanno più notizie della qualità del servizio Dect, attivamente contrastato da Tim;

la guerra Dect-Tim non è stata certo estranea alla ridefinizione di equilibri e poteri nell'ambito della Telecom;

dal 1° gennaio 1998 è stato liberalizzato il mercato della telefonia, il 27 febbraio scorso il Ministro delle comunicazioni ha emanato un decreto che disciplina le numerazioni telefoniche, in modo da rendere possibile la convivenza di più società in concorrenza sulla stessa rete fissa;

tale decreto sembra però impedire di fatto, fino al 1° gennaio 1999, la possibilità che un cliente di una società concorrente di Telecom possa dal suo telefono fisso chiamare un cellulare;

sono ovvie le conseguenze di ordine commerciale che una tale limitazione comporta: saranno pochi coloro che accetteranno di fruire di un servizio telefonico « monco » perché non consente il collegamento con la telefonia mobile;

gli effetti distorsivi che ne discendono, rispetto ai princìpi della libera concorrenza e delle parità di accesso alle imprese, mettono a serio rischio il processo di liberalizzazione del mercato telefonico —:

se il Ministero delle comunicazioni fosse al corrente del cambiamento di rotta operato da Telecom per il progetto « Socrate »;

in caso affermativo, se lo abbia approvato;

se risulti che la decisione sia stata presa dall'amministratore delegato d'accordo con il consiglio di amministrazione;

se il presidente della Telecom, Gianmario Rossignolo, abbia condiviso la scelta, che inciderà certamente sui risultati di bilancio di Telecom;

quali misure intenda prendere il Governo per i gravi danni economici e sociali prodotti alle imprese contrattualmente impegnate nel piano « Socrate », ora abbandonato;

quale sia il destino del servizio Dect;

come si intendano tutelare gli interessi di chi si è dotato di tale strumento;

quali siano i livelli qualitativi attuali del servizio Dect;

quanto siano costate la preparazione e la realizzazione di un progetto che sembra essere stato abbandonato;

quanto sia costata la campagna pubblicitaria per un servizio abbandonato a se stesso;

quali decisioni intenda assumere Telecom per Dect e quali siano le valutazioni degli azionisti pubblici su una gestione così disinvolta che sperpera risorse e che inganna gli utenti;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che le nuove imprese del settore della telefonia fissa siano penalizzate relativamente al collegamento con la telefonia mobile;

quando sia prevista la reale trasformazione in senso pluralistico del mercato della telefonia fissa, visto che tuttora, no-

nostante le scadenze più volte annunciate, la Telecom continua a gestire in regime di monopolio con gravi danni per l'utenza di tale servizio;

quali siano le intenzioni della Telecom e quindi le valutazioni dell'azionista pubblico nel suo ambito circa i nuovi orientamenti per le politiche tariffarie che, accanto ad ipotetiche riduzioni delle tariffe interurbane internazionali, comporterebbero un notevole aumento delle tariffe urbane, con grave danno della maggior parte degli utenti che si avvalgono del telefono fisso in prevalenza per telefonate urbane;

quale giudizio esprima l'azionista pubblico sul comportamento di Telecom Italia che è stata recentemente condannata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole poiché è stato ritenuto non corrispondente alla verità uno *spot* televisivo che propaganda la tariffa urbana di Telecom come una delle più basse d'Europa.

(2-01199) « Tatarella, Gasparri, Contento, Bocchino, Rasi, La Russa, Proietti, Armaroli, Menia, Selva, Matteoli, Antonio Rizzo, Alboni, Losurdo, Fragalà, Lo Presti, Migliori, Zacchera, Armani, Porcu, Gramazio, Cuscunà, Landolfi, Malgieri, Ascierto, Manzoni, Pezzoli, Mazzocchi, Martinat, Cola, Ozza, Amoruso, Berselli, Morselli, Mitolo, Rallo ».

(16 giugno 1998).

(Sezione 6 – Incidente occorso alla motonave Clodia sulla linea Genova-Porto Torres)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

la motonave Clodia, della compagnia di navigazione Tirrenia Spa, in servizio sulla linea Genova-Porto Torres, venerdì 12 giugno 1998 è giunta a destinazione con oltre otto ore di ritardo a causa delle pessime condizioni del mare;

durante le manovre d'ingresso a Porto Torres, la chiglia della nave avrebbe urtato contro i massi sommersi posti a protezione della diga di sovraflutto, causando una falla, con conseguenti infiltrazioni d'acqua all'interno dello scafo, tanto che si sarebbe reso necessario l'isolamento di uno o più compartimenti stagni, al fine di evitare l'estendersi dell'allagamento;

ciononostante, nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì 12 si sono svolte sulla Clodia le normali operazioni d'imbarco di passeggeri, auto al seguito e mezzi di trasporto gommati per le merci, lasciando così intendere agli utenti che la prevista traversata per Genova si sarebbe svolta regolarmente;

solo intorno alle ore 22, ossia dopo alcune ore durante le quali i passeggeri sono rimasti a bordo in snervante attesa della partenza senza che fosse data loro alcuna spiegazione sul ritardo, la Tirrenia comunicava che la nave non avrebbe potuto prendere il mare con il suo carico, e pertanto è stato impartito l'ordine di sbarco;

inutile dire che gli utenti si sono trovati in una condizione estremamente difficile giacché, a causa dell'ora in cui è stato comunicato il reale stato delle cose, non hanno più potuto scegliere alcuna alternativa, né hanno potuto procurarsi una sia pur scomoda e improvvisata sistemazione in attesa della prossima partenza, data anche la perdurante mancanza di una stazione marittima in cui trovare almeno riparo, servizi igienici e una minima possibilità di ristoro;

un migliaio di persone si è trovato improvvisamente abbandonato sulle banchine del porto, senza alcuna indicazione sul che fare, senza assistenza, in una giornata fredda e ventosa, particolarmente pericolosa per bambini, anziani e persone (e pare che ve ne fossero) in non perfetto stato di salute;

molti sono stati costretti a rinunciare al viaggio programmato, cancellando impegni presi e appuntamenti di lavoro, altri hanno dovuto rassegnarsi a compiere un viaggio la cui durata ha raggiunto anche le 48 ore, mentre i pochissimi trasportati con autobus al porto di Olbia hanno avuto la sgradita sorpresa di apprendere, solo una volta giunti in quello scalo, che la nave in partenza per Genova non li aveva attesi;

tutto ciò ha certamente provocato dei danni, al risarcimento dei quali la Tirrenia non può sottrarsi; la compagnia di navigazione, infatti, ha rivelato, in questa occasione, una sorprendente, preoccupante, assoluta incapacità organizzativa di fronte ad eventi certamente straordinari, ma non imprevedibili (tanto più che appena pochi giorni prima un'altra nave della stessa compagnia era andata a sbattere contro le banchine del porto di Cagliari); la decisione di non effettuare la traversata per Genova è stata assunta con gravissimo ritardo, senza che venisse predisposta alcuna misura per limitare i disagi (come sarebbe stato possibile, almeno in parte, prevedendo in tempo di imbarcare una parte dei passeggeri sulla nave per Genova in partenza da Olbia e utilizzando, per chi lo avesse voluto, le navi in partenza da Olbia e Golfo Aranci dirette a Civitavecchia); inoltre, si sono fatti sbarcare i passeggeri intorno alle ore 22, senza alcun piano e privi di qualunque indicazione, ma dopo la mezzanotte, anche in seguito alle forti proteste, una parte di coloro che erano rimasti sulle banchine è stata riammessa a bordo al fine di consentire almeno un breve riposo sulla nave in avaria, ben sapendo, però, che solo pochi avrebbero potuto usufruire di tale opportunità, visto che non sarebbe stato possibile abbandonare mezzi e bagagli nell'area portuale, nella quale non era stata predisposta alcuna zona custodita –:

se risultino le cause dell'incidente che ha danneggiato la motonave Clodia, avvenuto malgrado la prescritta presenza a bordo dei piloti del porto;

se l'incidente potesse essere evitato, adottando tutte le particolari cautele che devono essere osservate in presenza di avverse condizioni di mare, compresa quella di rinviare l'ingresso in porto;

se risultino le motivazioni per cui, spirando al momento dell'incidente vento da nord-ovest particolarmente intenso (35-40 Knt), come riportato da tutti i bollettini meteorologici diffusi nella giornata di venerdì 12, la nave sia stata sospinta verso la diga di sovraflutto, piuttosto che su quella di sottoflutto, come sarebbe stato più probabile, data la direzione del vento, se l'evento fosse dovuto a improvviso scarroccio;

se il canale d'ingresso al porto sia perfettamente libero, e comunque tale da consentire manovre sicure anche con mare grosso;

quali misure intenda adottare perché siano accertate le eventuali responsabilità e per far sì che esse non restino impunite;

in quale momento i responsabili della navigazione a bordo della nave si siano resi conto che la chiglia aveva urtato contro un qualche ostacolo e quando abbiano predisposto i necessari controlli; per quali motivi l'esistenza della falla sia stata rilevata con quel grave ritardo che si desume dal fatto che le operazioni di imbarco sono state effettuate regolarmente;

a che ora precisamente l'esistenza della falla sia stata comunicata alla capitaneria di porto e alla direzione operativa della compagnia Tirrenia;

se ritenga che sussistano delle responsabilità, dovute a negligenza o imperizia, in relazione alla condizione in cui sono venuti a trovarsi i passeggeri in partenza per Genova, totalmente privi di assistenza e, inoltre, privi, per ore, anche di qualsiasi informazione;

quale sia l'importo stimato dei danni subiti dai passeggeri, quanto di tale importo sia stato già rimborsato, quanto ancora la Tirrenia sia disposta a rimborsare;

quali iniziative intenda assumere affinché vengano interamente risarciti tutti i danni subiti, compresi quelli riportati dall'immagine della Sardegna quale meta turistica, proprio alla vigilia dell'estate.

(2-01200) « Meloni, De Murtas, Carazzi, Maselli, Dedoni, Orlando, Attili, Fredda, Raffaldini, Galdelli, Carboni, Nardini, Cangemi, Di Bisceglie, Grimaldi, De Cesaris, Bonito, Brunetti, Saia, Moroni, Strambi, Li Calzi, Eduardo Bruno, Michelangeli, Pisapia, Altea, Malentacchi, Boghetta, Bielli, Vignali, Nappi, Domenici ».

(16 giugno 1998).